



COMUNE DI MISILMERI

Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 52 del registro

Data 14 novembre

Oggetto: Ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo promosso dai sigg.ri Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela contro il Comune di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente e approvazione schema di convenzione.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo promosso dai sigg.ri Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo

Angela contro il Comune di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente e approvazione schema di convenzione», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 "Affari Generali ed istituzionali"

Il Responsabile dell'Area 1

Visto il ricorso del 28.09.2018, notificato a questo Ente mediante Ufficiale Giudiziario presso il Distretto di Corte di Appello di Palermo con raccomandata A/R, acclarato al protocollo Generale dell'Ente in data 11.10.2018 al n. 34352, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale i sigg.ri Amodeo Antonino, nato a Misilmeri l'8.11.1928, Inciardi Agata nata a Misilmeri il 04.02.1968 e Amodeo Angela nata a Misilmeri 04.02.1968, tutti elettivamente domiciliati in Palermo nella via Abruzzi n. 19 presso lo studio dell'avv. Ubaldo Marrone che li rappresenta e difende, chiamano innanzi al Tar per la Sicilia – sede di Palermo, questo Ente, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentante legale, per chiedere, *reiectis adversis*:

- 1) L'annullamento:
 - dell'ingiunzione di demolizione n. 4/2018 con la quale è stata ordinata la demolizione dell'intero edificio sito in Misilmeri c.so Scarpello n. 43 composto da quattro elevazioni fuori terra;
 - della determinazione n. 17 A/4 del 17.07.2018 di diniego delle istanze di condono edilizio n. 214/87 e n. 140/1995;
 - della nota del 16.07.2018 dell'implicito diniego di autorizzazione all'occupazione della particella 838 sub. 6 del foglio 14 di proprietà dei sigg. Baiamonte Salvatore, Antonino e Agnello Caterina;
 - della nota del 10.07.2018 prot. n. 23908 con cui il Comune ha onerato i ricorrenti di consegnare ai condomini di Via Papa Leone II n. 90 la documentazione già in suo possesso (progetto, nomina del direttore dei lavori etc...);
 - dell'ordinanza n. 4 del 05.07.2018 con la quale si ordina di dare inizio ai lavori di cui alla SCIA Edilizia n. A79/2016 prot. n. 40676 del 19.11.2016 entro e non oltre cinque giorni dalla notifica;
 - di ogni altro provvedimento presupposto.

Vista la propria nota prot. n. 34485 del 12.10.2018, con la quale al Responsabile dell'Area 4 "Urbanistica", al fine di valutare l'opportunità della resistenza, è stato chiesto di comunicare la sussistenza di ragioni per resistere al giudizio instaurato, e conformemente ai sensi dell'art. 5, comma 1, della disciplina contenute i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione di G.C. n. 85/2016, di fornire un'analitica relazione evidenziando le ragioni sostanziali di questo Comune;

Vista la nota prot. n. 36238 del 23.10.2018, con la quale il Responsabile della sopra citata Area 4, illustra le motivazioni, che qui si intendono riportate, per le quali il Comune deve procedere alla costituzione in giudizio;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere resistere al giudizio di cui trattasi e, conseguentemente, di dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale, ovvero iscritti nell'apposito elenco speciale, annesso all'albo professionale degli Avvocati di cui all'art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifiche, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull' "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore", e che, per la fattispecie di cui trattasi, bisogna fare ricorso ad una professionalità esterna, con competenza in materia di diritto amministrativo;

Considerato che il responsabile dell'Area 4 "Urbanistica", con la lettera prot n. 36238/2018, sopra citata, rappresentando l'importanza e la delicatezza della controversia per i risvolti in ambito urbanistico, ha rappresentato l'elevata complessità della vicenda per cui ha proposto che l'incarico legale venga conferito a legale dotato di adeguata specializzazione e provata esperienza;

Che, conseguentemente, per tale incarico, il Sindaco, avvalendosi della previsione di cui all'art. 5, comma 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, ha individuato direttamente l'avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, quale difensore di fiducia nel giudizio in argomento;

Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione speciale – n. 2109 del 06.10.2017;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Vista la nota pec dell'avv. M. Albergoni, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 13.11.2018 al n. 37940, annessa al presente atto, con la quale lo stesso, all'uopo contattato, tramite pec del 13.11.2018, ha trasmesso il preventivo di spesa pari ad € 23.230,45 comprensivo di IVA e c.p.a. e ritenuta d'acconto come per legge, formulato in ribasso del 15% rispetto ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, specificando che, in caso di totale soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, il compenso sarà decurtato del 25% e del 10% in caso di soccombenza parziale;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa presunto pari ad € 23.230,45;

Considerato che fino alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e che nello stesso stanziamento dell'esercizio 2018 del precedente bilancio (2017/2019), lo stanziamento allocato al cap. pag. 124, risulta interamente utilizzato, per cui sullo stesso non è possibile effettuare prenotazioni ed impegni di spesa;

Considerato, altresì, che la costituzione relativa al presente giudizio costituisce adempimento urgente e improcrastinabile, in mancanza del quale all'Ente sarebbe arrecato danno certo, grave ed irreparabile;

Ritenuto che, in ragione di quanto sopra esposto, tra i capitoli di spesa assegnati e gestiti dall'Area 1, si rinviene un'adeguata disponibilità finanziaria al cap. pag. 28, denominato "Premi assicurativi a copertura dei rischi conseguenti all'espletamento del mandato", del bilancio 2018/2020 esercizio finanziario 2018, in corso di formazione;

Rilevato, pertanto, che in atto, può farsi ricorso alla prenotazione della spesa sul sopracitato capitolo pag. 28 "Premi assicurativi a copertura dei rischi conseguenti all'espletamento del mandato", del bilancio 2018/2020 esercizio finanziario 2018, in corso di formazione, salvo successiva regolarizzazione dell'imputazione contabile dopo l'approvazione del bilancio;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare d'incarico;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i., recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Al Sindaco:

1) Resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia – Palermo dai sigg.ri Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela, in premessa richiamato;

2) Nominare, ai sensi dell'art. 5, comma 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, l'Avv. Mario Albergoni, del foro di Palermo, quale legale di fiducia di questo Ente al fine di procedere alla resistenza al ricorso in commento;

3) Approvare lo schema di convenzione da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso.

4) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 23.230,45, mediante imputazione contabile sull'intervento cod. 01.01.103 cap. pag. 28 "Premi assicurativi a copertura dei rischi conseguenti all'espletamento del mandato", del bilancio 2018/2020 esercizio finanziario 2018, in corso di

formazione, che presenta un'adeguata disponibilità, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;

5) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri 13.11.2018

Il proponente
F.to:dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 13.11.2018

Il Responsabile dell'Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

(Pre-imp.n. 1064 del 2018)

Misilmeri, 13.11.2018

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale li 14.11.2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 14.11.2018 al 29.11.2018
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 30.11.2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 14.11.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
